

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

PANATTONI. Resta inteso che conferirò con i membri della Commissione...

PRESIDENTE. Siccome devo mettere ai voti questo articolo, chiedo se non ha nulla da osservare sul medesimo.

Ha nulla da opporre?

PANATTONI. No, tranne il riserbo, che la Commissione mi ha già consentito.

PRESIDENTE. Secondo il nostro regolamento, dopo che i singoli articoli d'un progetto di legge sono stati votati, la Commissione può, anche dietro reclamo dei deputati, se esiste qualche contraddizione, o qualche cosa di non bene definito negli articoli stessi, tornarvi sopra e proporre la correzione; e la Camera, prima di venire allo scrutinio segreto, può approvare queste correzioni.

Dunque, se l'onorevole Panattoni non ha per ora nulla da opporre, metto ai voti l'articolo 1.

MELCHIORRE. Sento il bisogno di chiedere all'onorevole Commissione un piccolo schiarimento, intorno al paragrafo secondo dell'articolo 1.

Nella prima parte di questo articolo, la Commissione e l'onorevole guardasigilli, hanno definito reato ogni azione od omissione che è punito, secondo la propria natura, per precetto della legge penale, e quindi chiamano crimini i reati puniti con pene criminali, delitti quelli puniti con pene correzionali, e contravvenzioni quelli puniti con pene di polizia.

Fin qui non avrei nulla da osservare; vi è però un ultimo paragrafo in cui si leggono queste parole, intorno alle quali io richiamo l'attenzione dell'onorevole Commissione:

« Si chiamano *contravvenzioni* i reati puniti con pene di polizia e quelli che per la loro essenza la legge annovera tra le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori a quelle di polizia. »

Ora io vorrei sapere dall'onorevole Commissione quale sia il criterio che caratterizza l'azione punibile.

I reati, in generale, pare che sieno stati classificati secondo le pene: in contrario la locuzione adoperata non sarebbe esatta.

E nel vero, avendo detto che si chiamano *contravvenzioni* i reati puniti con pene di polizia, come possono rimanere tuttora *contravvenzioni* quelli che la legge punisce con pene superiori a quelle di polizia? Non v'ha in ciò una manifesta contraddizione?

Io credo che questo paragrafo, come è formulato, potrà ingenerare confusione, quando occorrerà di farne applicazione nei giudizi penali, perocchè da una parte dicesi che si debbe guardare all'essenza del reato, per determinarne la pena maggiore o minore, secondo la relativa gravità del fatto cri-

minoso, e dall'altra si dice che dalla natura delle pene si classificano i reati; e quindi si aggiunge che, non ostante la pena maggiore a quelle di polizia, non toglie il nome di *contravvenzione* a fatti che la legge annovera in questa categoria per la loro essenza, quantunque li punisca con pene superiori a quelle di polizia.

Ma io vorrei sapere quali sono i criteri definitivi seguiti dalla Commissione nella classificazione dei reati.

Si è guardato alla natura propria dei fatti incriminati, o pure all'indole delle pene, o pure all'uno e all'altro principio nel tempo stesso, o pure nelle sole *contravvenzioni* si è contraddetto agli enunciati criteri di classificazione? Ma quando la legge ha definito un reato *contravvenzione*, perchè deve rimanere *contravvenzione* anche quando la pena è superiore a quelle di polizia, le quali per regola generale puniscono le *contravvenzioni*? Guarderemo la pena, o guarderemo alla natura dei fatti punibili nella classificazione dei reati? Io qui trovo una certa confusione che indarno sarà appellata conciliazione di opposte scuole penali. Del resto io voglio ciò attribuire alla pochezza della mia mente.

Ad ogni modo io accetterò volentieri le dichiarazioni che sarà per fare l'onorevole relatore della Commissione...

PESSINA, *relatore*. Domando la parola.

MELCHIORRE... il quale, essendo un illustre penalista, potrà togliere dall'animo mio questo dubbio, e allontanare dal campo della discussione qualsiasi controversia intorno alla classificazione dei reati ed ai criteri direttivi di essa.

In altri termini, io vorrei sapere qual è il criterio secondo cui si classificano i reati: se la pena o la natura del fatto, e come l'uno e l'altro principio possa essere contemporaneamente seguitato dal legislatore senza cadere in contraddizione.

PESSINA, *relatore*. Risponderò poche parole all'onorevole preopinante.

Io non farò la storia di tutta la discussione a cui ha dato luogo la compilazione di questa seconda parte del primo articolo. Accennerò solo come il nostro progetto abbia voluto conciliare due sistemi: l'uno, che era quello statuito dal Codice toscano, di discernere il delitto dalla trasgressione; l'altro, il sistema che non confonde già il delitto colla trasgressione, ma che vuole partire ciò che nel Codice toscano si chiama delitto in tre categorie: delitti gravi, delitti lievi, delitti lievissimi.

Rannodando i due sistemi, si viene ad avere una duplice categoria di reati che potrebbero chiamarsi lievissimi: i reati lievissimi, i quali, sebbene tali, hanno sempre in sè alcuni caratteri della lesione di un